

**Capitolato di Accordo Quadro per la fornitura di forniture di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e servizi gestionali connessi per l'Università luav di Venezia, a cui seguiranno successivi ordinativi fino al raggiungimento dell'importo contrattuale. CPV 22120000-7 Pubblicazioni.
CIG A00C41A4D2**

Premessa e Definizioni

Il presente Capitolato Speciale disciplina la Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche edite da case editrici italiane e straniere e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e servizi gestionali connessi per l'Università luav di Venezia.

Nell'ambito del presente Capitolato Speciale si intende per

- **“Stazione Appaltante”, “Amministrazione”, “Università”, “luav”**: l'Ente che indice la procedura, ovvero l'Università luav di Venezia;
- **“Appaltatore”, “Operatore Economico”, “Ditta”, “Impresa”, “Fornitore”**: l'Impresa aggiudicataria della Fornitura;
- **“Responsabile Unico del Progetto”, “RUP”**: il soggetto individuato dall'Università che svolge tutti i compiti ai sensi del Art. 15. (Responsabile unico del progetto (RUP)), Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici
- **“Direttore dell'Esecuzione”, “DEC”**: il soggetto cui competono le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile, per garantire il corretto svolgimento del Contratto;
- **“Unità Ordinante”**: la Biblioteca dell'Università luav di Venezia, quale luogo di consegna della Fornitura e struttura autorizzata ad impegnare la spesa;
- **Referenti luav**: soggetti individuati da luav e dalla stessa autorizzati a effettuare gli ordinativi e le altre attività di cui al Sistema gestionale messo a disposizione dal Fornitore nonché a interfacciarsi con il Responsabile della fornitura individuato dal Fornitore ai fini della risoluzione operativa di eventuali problematiche relative alla Fornitura.

Articolo 1 Oggetto e durata del contratto di ACCORDO QUADRO e dei successivi contratti attuativi (ordini).

L'oggetto dell' Accordo Quadro consiste nella fornitura, per mezzo di successivi contratti attuativi, di monografie scientifiche e/o didattiche, edite da case editrici italiane e straniere e servizi gestionali connessi per la Biblioteca dell'Università luav di Venezia. Nella Fornitura rientrano inoltre altre tipologie di materiale a carattere monografico, anche su supporto digitale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale audiovisivo, carte geografiche che costituiscono una parte marginale della Fornitura.

La durata dell' Accordo Quadro è di 3 (tre) anni non rinnovabili a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto o al raggiungimento del suo importo massimo con gli successivi contratti attuativi (ordini).

I contratti attuativi (ordini) potranno essere effettuati fino alla scadenza del contratto di Accordo Quadro. La struttura/persona incaricata alla gestione dei contratti attuativi (ordini) è: dr.ssa Carla Pezzin, Responsabile del servizio sviluppo collezioni e biblioteca digitale. Il Fornitore aggiudicatario dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del Contratto, fornendo i materiali non consegnati ma ordinati in corso di esecuzione del Contratto.

Articolo 2 Importo dell'Accordo Quadro

L' importo del contratto di Accordo Quadro è di € 108.000,00 (centoottomila/00) oltre iva; l'importo contrattuale presunto per ciascun anno è di € 36.000,00 (trentaseimila/00), oltre iva. Detto importo ha carattere presuntivo e non procedurante. Si precisa che l'importo è inteso come ammontare del costo dell'intero ordinato da parte di luav, mentre l'ammontare del

fatturato dipenderà dalla percentuale di ordini effettivamente evasa dal Fornitore. Il valore del Contratto sarà di conseguenza determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e effettivamente fornite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale. Al raggiungimento dell'ammontare fatturato il Contratto sarà risolto di diritto. L'offerta economica riguarda esclusivamente la percentuale di sconto che il Fornitore proporrà a luav e che verrà applicata ai singoli contratti attuativi. Il soggetto aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo nel caso in cui si verificasse una variazione della Fornitura entro i limiti sopra esposti. Il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

Articolo 3 Modalità di esecuzione della Fornitura

La Fornitura consiste nella consegna di opere scientifiche e/o didattiche di carattere monografico, in qualsiasi formato, anche digitale, così come specificato nel precedente articolo 1, a seguito di ordini inviati dall'Unità Ordinante nel periodo di validità del Contratto. La Fornitura e le prestazioni di servizi di cui al presente Capitolato non sono affidate al Fornitore in via esclusiva e pertanto luav, per quanto di propria competenza, potrà affidare la stessa Fornitura anche a soggetti terzi, diversi dal Fornitore, in rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell'esecuzione del Contratto. Inoltre luav, nel corso dell'esecuzione del Contratto, potrà acquisire da terzi *e-book* singoli e collezioni di *e-book* a seguito di trattative consortili e/o nazionali o di particolari offerte da parte di singoli editori. Si precisa anche che luav avrà facoltà di chiedere preventivi e/o di emettere ordini di acquisto rivolgendosi a soggetti terzi.

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare l'eventuale impossibilità di evadere l'ordine entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'ordine da parte di luav; qualora gli ordini non risultino evasi entro i tempi di consegna previsti come indicato al successivo articolo 7, i Referenti luav hanno facoltà di cancellare l'ordine dandone comunicazione scritta al Fornitore.

Articolo 4 Servizi minimi richiesti per la Fornitura

I servizi sotto elencati sono parte integrante della Fornitura e pertanto il Fornitore è obbligato a proceduranti, ferma restando la discrezionalità da parte di luav di richiedere o meno, in tutto o in parte, i servizi in elenco al momento dell'avvio della Fornitura e/o in corso d'opera.

1. Servizio di assistenza cliente;
2. Sistema gestionale tramite piattaforma dedicata con ricerca catalogo, servizio alert delle novità editoriali in base a parametri bibliografici concordati, funzioni di inserimento, cancellazione e tracciabilità degli ordini, gestione dei solleciti, gestione della fatturazione, possibilità di estrazione di report sui volumi di spesa, sullo stato degli ordini evasi e inevasi, sui tempi di ricezione dei testi in ordine e delle comunicazioni giustificative;
3. Comunicazioni con luav a mezzo di posta elettronica, telefono e sistemi di messaggistica istantanea (es. Skype, google meet, zoom etc.) nonché, esclusivamente per le comunicazioni formali, a mezzo PEC, tramite un Responsabile della Fornitura nominato dal Fornitore, in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana e in grado di garantire la reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in tutti i giorni lavorativi; il Fornitore deve altresì nominare un sostituto del Responsabile per i casi di impedimento o assenza;
4. Interazione tra il sistema gestionale dell'aggiudicatario e il sistema di automazione della Biblioteca luav (SebinaNEXT) tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDITEUR) per i messaggi ORDER, INVOIC, ORDRSP (risposta a ordini e reclami) ed eventualmente per i messaggi ORDCHG (per cancellazione), OSTENQ (per reclami) e QUOTES (offerta) e una possibile evoluzione a EDITX XML;
5. Gestione degli ordini con modalità che verranno meglio specificate da luav in relazione alle proprie necessità ed alla propria struttura organizzativa;
6. Tempi di consegna o sostituzione della Fornitura a luav, secondo le modalità previste al successivo articolo 7, a cura e

spese del Fornitore;

7. Trattamento di ordini espressamente indicati come urgenti (ordini di cui luav richiede la Fornitura entro il termine di 15 giorni lavorativi dall'invio dell'ordine) con spese di spedizione a carico di luav;

8. Gestione diretta del servizio di sollecito presso l'Editore; il Fornitore si impegna comunque ad inoltrare anche i solleciti pervenuti dall'ordinante;

9. Fatturazione secondo quanto previsto dal successivo articolo 9;

10. Consegna del materiale ordinato esclusivamente a mezzo corriere o a mano presso la sede luav come indicato al successivo articolo 7;

11. Preventivi di spesa: necessari a comunicare il prezzo di vendita fissato dall'editore, devono essere inviati entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte di luav;

12. Tracciabilità delle spedizioni e dello stato di avanzamento delle consegne avvenute tramite corriere;

13. Ricerca e Fornitura di libri antichi, esauriti e usati attraverso la richiesta di specifici preventivi da valutare caso per caso e con riserva di acquisto;

14. Sostituzione di materiali pervenuti difettosi, danneggiati o inesatti secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;

15. Cancellazione ordini: possibilità di cancellazione ordini a seguito di ritardo nei tempi di consegna e/o sostituzione; possibilità di cancellazione degli ordini, tramite piattaforma dedicata, per materiale non ancora trattato a seguito di ripensamento;

16. Controllo di duplicazione di ordini di singoli volumi già inviati e/o ordinati. Il Fornitore dovrà garantire la possibilità di controllo rendendo visibile in piattaforma, per ogni singolo volume, anche il dettaglio di eventuali ordini già effettuati;

17. Servizio invio di informazioni sull'impossibilità di evadere la singola Fornitura o sul ritardo nella consegna entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dall'invio dell'ordine;

18. Procedure IVA, Intrastat e sdoganamento: il Fornitore si impegna, qualora ricorrano le condizioni di Legge, senza alcun debito a carico di luav, ad assumere a suo completo carico l'onere IVA sui prodotti cartacei qualora non sia assolta dall'editore; ad assolvere le pratiche Intrastat per il materiale a carattere monografico edito nei paesi appartenenti all'Unione Europea; ad assolvere, in nome proprio, ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie in formato cartaceo extra UE. In caso contrario, il Fornitore, senza alcun addebito a carico di luav, si impegna a: garantire la Fornitura dei dati aggregati richiesti dalla modulistica Intrastat, necessari per la compilazione da parte di luav di tali dichiarazioni; assolvere in nome di luav ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie cartacee extra UE e inviare a luav l'originale della relativa documentazione di avvenuto sdoganamento, in tempi utili all'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte di luav e, comunque, entro e non oltre la fine di ogni anno solare di Fornitura. Si impegna altresì al rispetto della disciplina IVA nelle operazioni effettuate all'interno dell'Unione Europea ed extra UE.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del DL 90/1990, convertito nella Legge 165/1990: *"non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni di detti beni effettuate dagli stessi organismi."*

Articolo 5 Condizioni della Fornitura

Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni previsti nel presente Capitolato.

Le prestazioni di Fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato. Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DEC.

Il Fornitore e l'Università, in occasione dell'avvio della Fornitura, dovranno indicare i recapiti telefonici e i nominativi

rispettivamente del Responsabile della fornitura e dei Referenti luav con indicata la reperibilità in orario d'ufficio, al fine di procedere sollecitamente alla risoluzione di tutti i problemi riguardanti la Fornitura in oggetto o la fatturazione. Le condizioni e le modalità di Fornitura indicate sono da considerarsi obbligatorie e costituiscono prerequisiti per la presentazione dell'offerta.

Il Fornitore si obbligherà, infine, a dare immediata comunicazione ai Referenti luav e/o al DEC di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

La Fornitura dei documenti richiesti dovrà essere perfettamente conforme agli ordini e dovrà essere prevista la sostituzione tempestiva con copie integre delle eventuali pubblicazioni rovinate, fallate o mutile, inclusi i supporti digitali deteriorati o con difetti anche alle relative custodie, anche se già catalogate, anche qualora l'apertura degli imballaggi avvenisse in un momento successivo a quello di consegna del materiale secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 7.

Dovrà essere previsto il ritiro di opere pervenute in copia multipla non richiesta, con recupero del relativo per nuovi acquisti. Tutte le spese relative alle sostituzioni che si rendessero necessarie saranno a totale carico del Fornitore.

luav si riserva anche la facoltà di restituire i materiali ordinati laddove non corrispondano alle descrizioni proposte, o quando la natura e tipologia del materiale non fossero chiaramente descritte nel catalogo dell'editore e risultassero incompatibili con le collezioni della biblioteca.

Articolo 6 Obbligazioni a carico del Fornitore

Il Fornitore si impegna a:

- a) fornire le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato secondo quanto stabilito nel presente Capitolato al precedente articolo 3;
- b) garantire che le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato fornite siano conformi ai requisiti e alle caratteristiche indicati nei singoli ordinativi;
- c) manlevare luav, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente Capitolato, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a luav, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto, negli atti di procedura e relativi allegati e nell'Offerta economica;
- e) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessari a garantire elevati livelli di qualità della Fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Fornitura;
- f) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dal Referente luav;
- g) non opporre al DEC qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla Fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della Fornitura o dei servizi connessi;
- h) comunicare tempestivamente al DEC le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi Responsabili della Fornitura;
- i) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutto il periodo della Fornitura;
- l) eseguire la Fornitura delle monografie e delle altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato nel luogo che sarà indicato nei singoli ordinativi nel rispetto di quanto previsto nel Contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione della sede dell'Unità Ordinante.

Articolo 7 Tempi di consegna e di sostituzione

Le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato dovranno essere consegnate all'Unità Ordinante presso la propria sede, entro e non oltre:

- per le monografie e altre tipologie di materiale di ambito disciplinare nazionale, linguistico, geografico italiano: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine;
- per le monografie e altre tipologie di materiale degli altri ambiti nazionali linguistici geografici: 40 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine.

Per quanto riguarda le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato di difficile reperibilità (opere non in normale commercio come ad esempio le pubblicazioni di Enti/Associazioni e le opere acquistabili solo direttamente dall'editore) i tempi di consegna potranno variare da quelli standard e saranno stabiliti in accordo fra le parti.

La sostituzione di materiali pervenuti difettosi, danneggiati o inesatti dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni per le monografie e altre tipologie di materiale di ambito disciplinare nazionale, linguistico, geografico italiano; entro e non oltre 40 giorni per le monografie e altre tipologie di materiale degli altri ambiti nazionali linguistici geografici; entro specifici tempi stabiliti in accordo fra le parti per le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato di difficile reperibilità, computati dal ricevimento della comunicazione del difetto o danno riscontrato da luav, a carico e rischio del Fornitore e senza che sia dovuto alcun compenso.

In caso di consegna presso una sede diversa da quella a cui è destinata la Fornitura, il materiale dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore e sempre a sua cura e spese dovrà essere consegnato presso la sede indicata nell'ordine, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dal Referente luav.

I ritardi nella consegna o mancata Fornitura nei termini suddetti vengono trattati secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 "Penalità".

Tutti i suddetti termini si intendono come giorni naturali e consecutivi, da computarsi a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine o dalla data della conferma inviata da luav in caso di ordini sospesi perché duplicati o perché in attesa di chiarimenti, salvo diversa specifica indicazione.

Tutte le comunicazioni con luav avverranno a mezzo di posta elettronica, telefono e sistemi di messaggistica istantanea (es. Skype, google meet, zoom etc.) nonché, esclusivamente per le comunicazioni formali, a mezzo PEC, tramite un Responsabile della Fornitura, o un sostituto del Responsabile nominati dal Fornitore, in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana e in grado di garantire la reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in tutti i giorni lavorativi.

Articolo 8 Corrispettivi contrattuali

I corrispettivi contrattuali sono determinati:

- per le monografie e altre tipologie di materiale: dal prezzo di copertina o, in mancanza, dal prezzo del volume ricavato da cataloghi o siti editoriali, da piattaforme di fornitori/aggregatori o da preventivi su richiesta, espresso in Euro, ridotto della percentuale di sconto offerto;
- per le monografie e altre tipologie di materiale il cui prezzo non sia stabilito in Euro: dal prezzo del volume in valuta straniera e convertito in Euro, applicando il cambio di riferimento "Euro-Rilevazioni BCE" e ridotto della percentuale di sconto.

Il Fornitore dovrà predisporre la fatturazione riportando il prezzo del volume in valuta straniera e in Euro. La conversione da valuta straniera a Euro sarà calcolata con il cambio pubblicato nel giorno di emissione della fattura.

Articolo 9 Pagamenti e modalità di fatturazione

I corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 saranno pagati da luav previa verifica della conformità del materiale consegnato a quanto ordinato e della regolare esecuzione della Fornitura dietro presentazione di una fattura avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'emissione delle fatture dovrà avvenire contestualmente alla spedizione dei volumi ordinati

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) con codice univoco per l'Amministrazione IPA G5GP30 e dovranno essere redatte e intestate secondo le specifiche indicazioni di seguito fornite. Le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per Legge, i riferimenti interni forniti da luav (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indicazione della voce di contabilità analitica di budget, riferimento numerico dell'elenco di titoli trasmesso, numero d'ordine dei singoli titoli), breve descrizione bibliografica, ISBN, numero di copie per ciascun titolo e specificare per ogni singolo titolo:

- numero d'ordine contabile emesso dall'Unità Ordinante;
- prezzo di copertina o di catalogo stabilito dall'editore per l'Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il materiale è edito o nella valuta stabilita dall'editore per il mercato Europeo;
- percentuale di sconto;
- prezzo di catalogo previsto per l'Italia espresso in Euro al netto dello sconto;
- tasso di cambio applicato come indicato al precedente articolo 8;
- IVA solo se dovuta;
- importo totale per titolo al lordo dello sconto in Euro;
- importo totale fattura da liquidare al lordo dello sconto in Euro.

La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'errore riscontrato dal Referente luav.

Le fatture che, emesse e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), contravvenissero a quanto sopra previsto o in difformità alle specifiche indicazioni fornite dal Referente luav nei singoli ordinativi, verranno rifiutate.

Le fatture dovranno essere intestate a: Università luav di Venezia, Sistema bibliotecario e documentale - Biblioteca luav, Santa Croce, Tolentini 191, 30135 Venezia, telefono: 041-2571104.

Articolo 10 Consegna e riferimenti logistici

La consegna dei volumi dovrà avvenire tassativamente al piano, servito da ascensore, presso il desk di accoglienza, o in altro luogo eventualmente individuato successivamente dall'Unità ordinante. L'indirizzo è il seguente:

Biblioteca luav, Santa Croce, Tolentini 191, 30135 Venezia, desk di accoglienza (2. piano).

Articolo 11 Penalità

Il Responsabile Unico del Procedimento, nel caso venga riscontrata un'inadempienza nell'erogazione di uno dei servizi obbligatori di cui all'articolo 4 del presente Capitolato (da considerarsi obbligazioni essenziali laddove richiesti in tutto o in parte da luav nel Contratto e al momento dell'avvio della Fornitura) e agli articoli ad esso correlati, disporrà della facoltà di applicare nei confronti dell'Appaltatore penalità commisurate al valore delle inadempienze.

Le penalità previste per la Fornitura sono le seguenti:

1. Penali per ripetuti ritardi nei tempi di consegna, rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 7 (30 giorni per le monografie e altre tipologie di materiale di ambito disciplinare nazionale, linguistico, geografico italiano; 40 giorni per le

monografie e altre tipologie di materiale degli altri ambiti nazionali linguistici geografici):

- Euro 10,00 (dieci/00) ogni 10 giorni naturali e consecutivi di ritardo nella consegna, fatto salvo il maggior danno;

2. Penali per ripetuti ritardi nella sostituzione di materiali pervenuti difettosi, danneggiati o inesatti stabiliti nel precedente articolo 7 (30 giorni per le monografie e altre tipologie di materiale di ambito disciplinare nazionale, linguistico, geografico italiano; 40 giorni per le monografie e altre tipologie di materiale degli altri ambiti nazionali linguistici geografici): - Euro 10,00 (dieci/00) ogni 10 giorni solari di ritardo nella sostituzione di materiali pervenuti difettosi, danneggiati o inesatti, fatto salvo il maggior danno;

3. Penali per ripetuti ritardi nella comunicazione dell'impossibilità di evadere l'ordine o di rispettare i termini di consegna, rispetto ai termini stabiliti nel precedente articolo 4, punto 17:

- Euro 10,00 (dieci/00), ogni 15 giorni solari di ritardo nella comunicazione, fatto salvo il maggior danno;

4. Penali per fatturazione non conforme. Nel caso di ripetuta trasmissione da parte del Fornitore di fatture non conformi alle condizioni e agli eventuali termini indicati nel Contratto e nei singoli ordinativi, il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per la fatturazione non conforme.

5. Penali per mancato o ritardato invio della documentazione di avvenuto sdoganamento.

Nel caso di cui all'articolo 4, punto 18, il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare una penale: - Euro 100,00 (cento/00) per ogni settimana di ritardo nell'invio della documentazione di avvenuto sdoganamento rispetto ai tempi utili all'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte del Referente luav;

- Euro 1.000,00 (mille/00) nel caso in cui la documentazione non venga inviata entro la fine di ogni anno solare di Fornitura.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti di luav, ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore, ovvero potrà essere detratto direttamente dalle fatture ancora in pagamento al momento dell'avvenuto inadempimento.

Qualora l'ammontare delle penali applicate dal Responsabile Unico del Procedimento per nome e per conto di luav superi il 10% (dieci per cento) dell'importo della Fornitura, la stessa Università potrà risolvere di diritto il Contratto.

Articolo 12 Variazioni contrattuali

Per l'intera durata della Fornitura non è prevista alcuna modifica delle condizioni economiche offerte in sede di procedura (sconto).

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture dei servizi in oggetto, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente Disciplinare, può essere richiesto dal Fornitore a luav per imballaggio, spedizione, cambio o altro.

Articolo 13 Osservanza delle norme sulla sicurezza

A norma della disciplina vigente, luav reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell'aggiudicatario e pertanto non viene redatto il DUVRI.

Qualora il rischio attenga esclusivamente ai dipendenti del Fornitore, sarà quest'ultimo l'unico responsabile della normativa antinfortunistica restando a carico di luav solamente l'obbligo di corrispondere le misure concrete di sicurezza sui luoghi del proprio ambiente di lavoro.

Il Fornitore dovrà comunque rispettare gli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 riguardanti l'obbligo di fornire a tutto il proprio personale, dettagliate informazioni circa rischi, misure di prevenzione e misure di

emergenza relativi ai rispettivi ambienti di lavoro.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate comporta, da parte di luav, in relazione alla gravità delle inadempienze, la sospensione della Fornitura, oppure, in caso di reiterata inadempienza, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs n. 81/2008.

Articolo 14 Assicurazioni obbligatorie del personale

Tutto il personale impiegato dall'Operatore Economico aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge.

Articolo 15 Divieto di cessione del Contratto

È vietato cedere anche parzialmente il Contratto assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del Contratto e delle spese causate all'Amministrazione, salvo maggiori danni accertati.

Articolo 16 Risoluzione del Contratto

Nel caso di frode, cessione del Contratto, subappalto non autorizzato e per ragioni oggettivamente imputabili al Fornitore e salvo cause di forza maggiore, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 C.C., fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Nel caso in cui la Fornitura non sia resa secondo quanto pattuito, luav provvederà a contestare al Fornitore, a mezzo PEC o altri sistemi analoghi, le inadempienze riscontrate, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite. A titolo esemplificativo e non esaustivo luav, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, procederà alla risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- per gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali a titolo esemplificativo: arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, difetti nell'esecuzione del Contratto, esecuzione non conforme ai requisiti minimi prescritti dal precedente articolo 4 o comunque per colpa dell'Operatore Economico aggiudicatario;
- a causa di reati accertati o di violazione reiterata degli obblighi relativi alla sicurezza o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- nel caso di mancata reiterata inosservanza delle ingiunzioni avanzate dal Responsabile Unico del Procedimento;
- ove sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Operatore Economico aggiudicatario, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'esecuzione del Contratto;
- per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa secondo quanto previsto nella Legge per il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (articolo 3, comma 8, Legge n. 136/2010);
- ove sia accertato l'avvenuto subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- in caso di perdita da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario, dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'affidataria sia venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidatole in particolare per quanto attiene il rispetto della privacy così come disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679;

A seguito della risoluzione contrattuale, l'Operatore Economico aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da luav, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Operatore Economico per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Articolo 17 Recesso

luav ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento,

senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura. luav potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto di Fornitura in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 C.C. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, o altri sistemi analoghi, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si conviene che, in ogni caso, luav, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., nonché ai sensi dell'articolo 1360 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via PEC o altri sistemi analoghi, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

È vietato cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del Contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva di luav alle condizioni di cui all'articolo 106 del D. Lgs 50/2016.

Articolo 19 garanzia definitiva

In conformità a quanto disposto dal DLgs 36/2023, Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive):

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 20 Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto qualora l'impresa affidataria del Contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione eserciterà il diritto di recesso nei termini di cui all'articolo 7 del citato decreto.

Articolo 21 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), si veda in particolare l'articolo 2, nonché quanto previsto dal Codice etico e di comportamento dell'Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2022, n. 52, pena la risoluzione del Contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

Articolo 22 Foro competente

Per tutte le controversie relative all'applicazione, interpretazione, esecuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 23 Oneri e spese contrattuali

A carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria del servizio graveranno tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale nonché ogni altro eventuale onere fiscale presente o futuro che per Legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione Appaltante.

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l'imposta di bollo afferente i contratti stipulati ai sensi del Codice dei contratti pubblici deve essere versata con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), ai sensi di: Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 240013 del 28.6.2023, importi affidamenti $\geq 40.000 < 150.000$, bollo euro 40,00.

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "Regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

Nello specifico, per tutti i trattamenti di dati personali effettuati dal Fornitore nell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti, dovrà essere procedurante il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali e di tutti i principi di cui all'articolo 5 del GDPR, sia nella fase di realizzazione ed avvio dei servizi che nell'esercizio a regime nonché a fronte di eventuali variazioni della normativa di riferimento.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della procedura, per l'aggiudicazione e la stipula del successivo Contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce. Ai sensi del Regolamento UE i dati raccolti sono destinati alla scelta del Fornitore ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che l'Operatore Economico che intende partecipare alla procedura o aggiudicarsi l'appalto e successivamente stipulare il Contratto deve fornire alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente Capitolato. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'aggiudicazione.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

In relazione all'esercizio dei propri diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, che è l'Università Iuav di Venezia nella persona del rettore. I dati di contatto del titolare sono:

email: privacy@iuav.it

PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Marco Boeretto:

email: dpo@iuav.it
PEC: dpo@pec.iuav.it

Articolo 25 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa.

Articolo 26 Responsabile Unico del Procedimento

La funzione di Responsabile unico del procedimento sarà svolta dalla dott.ssa Monica Martignon - Capo Divisione Sistema bibliotecario e documentale, e-mail: monica.martignon@iuav.it, telefono: 041-2571129.

=====